

REFERENDUM ABROGATIVI 2025 LAVORO & CITTADINANZA

Vademecum realizzato da



ACLI
PROVINCIALI
DI VARESE A.P.S.



L'8 e il 9 GIUGNO SAREMO CHIAMATI A VOTARE SU CINQUE QUESITI REFERENDARI CHE PROPONGONO MODIFICHE SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, CONTRATTI A TERMINE, SICUREZZA SUL LAVORO E CITTADINANZA. IN QUESTO SPAZIO, APPROFONDIREMO CIASCUN QUESITO SINGOLARMENTE, ANALIZZANDO NEL DETTAGLIO I CONTENUTI E PROVANDO A EVIDENZIARNE PRO E CONTRO, PER FAVORIRE UNA SCELTA CONSAPEVOLE E INFORMATA AL MOMENTO DEL VOTO.

1° QUESITO

Abrogazione del d.lgs. 23/2015 e delle "norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi"

TESTO OGGETTO DEL QUESITO:

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 - "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della L. n. 183/2014".



PRO - Da un punto di vista meramente di "principio", il ritorno ad un regime previgente che valorizzi maggiormente la c.d. "reintegra" (o tutela forte, reale) come possibile "risarcimento" del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, può rappresentare un incremento degli strumenti posti a tutela del lavoro.

CONTRO - A causa del cosiddetto Jobs Act non sembra essersi verificata un'impennata di "licenziamenti facili": l'aumento relativo che si è verificato nel 2016, infatti, è stato messo in stretta correlazione con l'introduzione delle dimissioni on line, che ha determinato una sorta di "effetto di sostituzione, o facendo emergere i veri licenziamenti, oppure perché ritenute uno strumento burocraticamente più agile per concludere il rapporto di lavoro. Neppure nel 2023, una volta terminata l'emergenza pandemica con il relativo blocco dei licenziamenti, si è assistito a un incremento di questi ultimi.

2° QUESITO

Abrogazione del "tetto massimo" di 6 mensilità (o 10 o 14, in specifici casi) per il risarcimento

TESTO OGGETTO DEL QUESITO:

Articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108.



PRO- Posto che in Italia esistono realtà aziendali con pochi dipendenti ma con fatturati elevati (la stessa Corte Cost., con sentenza n. 183/2022, ha messo in dubbio la relazione fra il numero di dipendenti e le forze economiche del datore di lavoro), il successo di questo quesito supererebbe il limite massimo uniforme di 6 mensilità per tutte le imprese, indipendentemente dalle specificità del caso concreto.

CONTRO- Se venisse approvato conferirebbe al giudice maggiore discrezionalità nel determinare il quantum di indennizzo, cosa che potrebbe andare ad ingessare il mercato del lavoro e a mettere in discussione il principio relativo alla certezza del diritto per il datore di lavoro che dovesse valutare di procedere con il licenziamento di un lavoratore. Allo stesso modo, ampliandosi i riferimenti discrezionali del giudice e di conseguenza le possibilità di ricevere un indennizzo quantitativamente importante, il contenzioso lavoristico per questi specifici casi si potrebbe ampliare.

3° QUESITO

Abrogazione puntuale del d.lgs. 81/2015 per limitare l'uso dei contratti a tempo determinato

TESTO OGGETTO DEL QUESITO:

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in particolare:

- Art. 19, comma 1 (parzialmente: riferimenti alla durata massima senza causali e alle deroghe collettive)
- Art. 19, comma 1-bis (parzialmente: riferimenti alla durata superiore a 12 mesi)
- Art. 19, comma 4 (parzialmente: riferimenti ai rinnovi oltre i 12 mesi)
- Art. 21, comma 01 (parzialmente: riferimenti alla libertà nei primi 12 mesi)

PRO - Questo intervento abrogativo, in potenza, potrebbe rappresentare una garanzia per i lavoratori, che non potrebbero essere assunti a tempo determinato, se non per motivi specifici "codificati" dalla contrattazione collettiva. A ben vedere, in questo senso, si amplierebbe il perimetro di potestà regolatoria delle causali della contrattazione collettiva. Posto che, infatti, le uniche situazioni nelle quali sarà consentito far ricorso ai contratti di lavoro subordinati a tempo determinato saranno quelle riconducibili alle causali previste dalla contrattazione, ecco che quello spazio diverrà terra di frontiera per trovare punti di incontro o di compromesso fra le esigenze delle imprese e le posizioni dei sindacati. Chiaramente, l'intervento abrogativo è pensato per incentivare il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.



CONTRO- Anzitutto, il fondamento teorico di questo quesito referendario consta nel fatto di considerare il lavoro a termine, oggi, un esempio di precarietà nel mercato del lavoro. A ben vedere, però, nelle condizioni in cui versa attualmente il mercato del lavoro in Italia, tale strumento rappresenta spesso una forma tutelata e trasparente di avvio di una relazione fra un datore di lavoro e il lavoratore. Oggi, i problemi del mercato del lavoro non sono esattamente quelli di 50 anni fa e non sempre il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è l'orizzonte verso cui i lavoratori - specialmente i più giovani - tendono. Il referendum ingesserebbe nuovamente la possibilità di avviare un contratto di lavoro a tempo determinato nelle maglie "forzate" delle causali. Infine, le trasformazioni previste dal nuovo comma 1-bis della norma oggetto di referendum (e le criticità che potrebbero emergere per i contratti in essere, non essendo prevista una disciplina transitoria) potrebbero essere foriere di un incremento del contenzioso, cosa che potrebbe disincentivare ulteriormente i datori di lavoro dallo stipulare contratti di questo tipo.



4° QUESITO

Sicurezza sul lavoro, responsabilità solidale e rischi specifici

TESTO OGGETTO DEL QUESITO:

Articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato da successivi interventi normativi.

PRO- Questo intervento, in caso di incidente sul lavoro occorso durante le lavorazioni di un appalto o di un subappalto, estenderebbe la responsabilità solidale al committente e all'appaltatore principale anche nel caso in cui l'infortunio fosse derivato da una sottovalutazione od erronea gestione dei "rischi specifici" di quella determinata porzione di lavori rispettivamente affidata in appalto o in subappalto.

CONTRO- Il quesito risulta finanche troppo puntuale e "chirurgico" e molto lontano dalla portata che il dibattito sembra attribuirgli.



COSA PENSANO LE ACLI

IL QUARTO QUESITO PROPONE DI AMPLIARE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE NEGLI APPALTI, INCLUDENDO ANCHE I RISCHI SPECIFICI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI. OGGI, QUESTA RESPONSABILITÀ È LIMITATA SOLO AI RISCHI GENERICI. LE ACLI VEDONO IN QUESTA PROPOSTA UN PASSO IMPORTANTE PER RAFFORZARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, IN UN PAESE DOVE LE MORTI E GLI INFORTUNI CONTINUANO A COLPIRE CON TRAGICA REGOLARITÀ. CREDIAMO CHE CHI TRAE VANTAGGIO ECONOMICO DA UN APPALTO DEBBA ANCHE ASSUMERSI UNA PIENA RESPONSABILITÀ ETICA E GIURIDICA VERSO CHI LAVORA. È UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA, MA ANCHE DI CIVILTÀ. NESSUN LAVORO VALE LA VITA DI UNA PERSONA.

5° QUESITO

cittadinanza: riconoscere chi è già parte della nostra comunità

TESTO OGGETTO DEL QUESITO:

L. 5 feb. 1992, n. 91 - "Nuove norme sulla cittadinanza", in particolare:

- Art. 9, comma 1, lett. f ("allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni...")
- Art. 9, comma 1, lett. b (in parte: riferimenti alla cittadinanza per figli adottati)



COSA PENSANO LE ACLI

LE ACLI SOSTENGONO CON CONVINZIONE QUESTO QUESITO, RITENENDOLO UNA SCELTA DI INCLUSIONE, DI RICONOSCIMENTO E DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA. NELLE NOSTRE CITTÀ VIVONO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE CHE CONTRIBUISCONO OGNI GIORNO ALLA VITA SOCIALE ED ECONOMICA DEL PAESE: LAVORANO, PAGANO LE TASSE, CRESCONO FIGLI, PARLANO ITALIANO. SONO ITALIANI NEI FATTI, MA NON NEI DIRITTI. ACCELERARE I PERCORSI DI CITTADINANZA SIGNIFICA RICONOSCERE CIÒ CHE GIÀ ESISTE: UNA NUOVA GENERAZIONE DI ITALIANI, SPESSO NATI O CRESCIUTI QUI, CHE CHIEDE SOLO DI POTER PARTECIPARE PIENAMENTE ALLA VITA DEMOCRATICA E DI SENTIRSI, ANCHE FORMALMENTE, PARTE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE.




COSTRUIRE FUTURO, Affermare DIRITTI

La posizione delle ACLI sul 4° e il 5° quesito nasce da una visione coerente con l'impegno quotidiano dell'Associazione sul territorio. Crediamo nel lavoro come strumento di emancipazione personale e di partecipazione sociale, e nella cittadinanza come diritto di appartenenza per chi costruisce qui il proprio futuro.

LIBERTÀ DI SCELTA SUGLI ALTRI QUESITI

Riconosciamo che i quesiti restanti, relativi ai licenziamenti e ai contratti a termine, sollevano questioni delicate e complesse. Per questo motivo, non diamo indicazioni vincolanti, ma invitiamo ogni cittadina e cittadino a informarsi in modo approfondito e a votare secondo coscienza e sensibilità personale.



PARTECIPARE È UN DOVERE DEMOCRATICO

In un momento storico segnato da disillusione e crescente astensione, partecipare al referendum è un gesto importante di cittadinanza attiva. Le ACLI Lombardia invitano tutte e tutti a non restare alla finestra. La democrazia si costruisce anche con il voto, con la responsabilità di ciascuno e con l'impegno quotidiano per una società più equa, sicura e solidale.

8 E 9 GIUGNO: ANDIAMO A VOTARE. VOTIAMO SÌ PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. VOTIAMO SÌ PER UNA CITTADINANZA PIÙ GIUSTA.